

Milano, Piazza San Sepolcro 1,
20123
C.F e P.IVA 04417810167
shardanaenergetica@pec.it

SHARDANA ENERGETICA S.R.L.

Spett.le

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali Divisione V — Procedure di valutazione VIA e VAS [ID_VIP 7810]
(va@pec.mite.gov.it)

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7810]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Data: 04.05.2023

Oggetto: [ID_VIP: 7810] VILLACIDRO (SU) – Progetto Definitivo per la "Realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico su pensilina sito nel comune di Villacidro (SU) per una potenza totale di 51 MW" ed opere connesse di collegamento alla RTN.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 —VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: Shardana Energetica S.r.l.

Controdeduzioni del proponente al Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR del 30.03.2023

Il sottoscritto proponente Shardana Srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P. Iva 04417810167 corrente in Piazza San Sepolcro 1

letto il parere tecnico istruttorio negativo rilasciato dal Ministero della Cultura Soprintendenza speciale per il PNRR sulla base dei pareri espressi dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna quale Amministrazione portatrice di un interesse di tipo "qualificato", specificamente preposta alla tutela "paesaggistico – territoriale" e dei "beni culturali" (cfr. l'art. 14 – quinquies, comma 1, della l. n. 241 del 1990);

visto il riferimento prevalente al punto B.1.1 del parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna: B.1.1 Beni paesaggistici e, in particolare, richiamati i seguenti punti:

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

- Piano Paesaggistico Regionale (assetto ambientale)

L'area dell'impianto ricade all'interno di "aree ad utilizzazione agro-forestale" disciplinate dagli artt. 28-30 delle NTA, per cui sono vietate "destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico" (art. 29 delle NTA). Le aree in questione sono individuate come destinate a colture erbacee specializzate, aree agroforestali ed aree incolte.

Alcuni sottocampi sono attraversati dal tracciato della linea ferroviaria a scartamento ridotto oggi dismessa "Villacidro-Isili", non ricompreso nelle tratte ferroviarie ad uso turistico di cui alla L. 128 del 09.08.2017 e all'All. 1 del D.M. 146 del 17.05.2022, disciplinato, in quanto bene identitario, agli artt. 54-56 delle NTA.

- Piano Paesaggistico Regionale (assetto insediativo)

L'intervento rientra nella disciplina dell'103 delle NTA "Sistema delle infrastrutture – prescrizioni", per cui la localizzazione di nuove infrastrutture, con riferimento anche al ciclo dell'energia elettrica, è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; ubicata preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; progettata sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

... la localizzazione dell'impianto risulta non compatibile anche con l'art. 103 delle NTA del PPR (Sistema delle infrastrutture – prescrizioni), in quanto la localizzazione di nuove infrastrutture, con riferimento anche al ciclo dell'energia elettrica, è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR e devono essere ubicate preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico.

In questo contesto, un ulteriore elemento di debolezza riferibile al progetto è certamente l'estensione del campo pari a circa 92 ha (di cui circa 55 ha interessate dall'installazione dell'impianto, considerando anche le aree libere tra le schiere dei moduli fotovoltaici), che incide negativamente in termini di intervisibilità e di consumo di suolo, e dunque di paesaggio agricolo, sebbene parzialmente mitigato dalla destinazione promiscua delle aree interessate (moduli fotovoltaici su pensilina e uso agricolo delle porzioni residue).

L'intervento, per il consumo di suolo, si pone in contrasto con le citate prescrizioni dell'art. 29 delle NTA del PPR proprio per la destinazione diversa da quella agricola, atteso che 24,3 ha di suolo sono comunque sottratti a tale attività (superficie netta dei moduli fotovoltaici). L'art. 29 ammette in ogni caso utilizzazioni diverse, per le quali sia però dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa. Da qui il richiamo al citato art. 103 delle NTA laddove è prescritto che tali infrastrutture energetiche debbano essere ubicate "preferibilmente" nelle aree di minore pregio paesaggistico, s'intende a fronte della impossibilità di localizzazione alternativa, che lo SIA non mostra di aver adeguatamente valutato. A p. 101 dello SIA infatti, soltanto una serie di considerazioni generali sui criteri localizzativi degli impianti alimentati da FER supporta la conclusione apodittica per cui "si ritengono pertanto inapplicabili scelte differenti in termini localizzativi rispetto a quella intrapresa", così come anche evidenziato nella citata nota n. 20380 del 05/08/2022 della Direzione generale dell'ambiente della RAS.

Un progetto coerente e con le caratteristiche fisiche del paesaggio di riferimento e con la disciplina di tutela in vigore, in relazione all'area medio-vasta interessata dall'impatto paesaggistico dell'impianto, avrebbe dovuto commisurare le dimensioni e la localizzazione dell'intervento, alla luce di una attenta valutazione della capacità del contesto di assorbirne, in termini di sostenibilità, la realizzazione.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative, localizzative ed in particolare dimensionali, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue

1. RISPETTO DEL DLGS 199/2021 INDIVIDUAZIONE AREE IDONEE


In riferimento all'art. 20 del DLgs 199/2021, recante disposizioni in ordine alla "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", l'intervento proposto non risulta essere collocato in aree non idonee, ai sensi dei commi 7 e 8 c-ter del suddetto articolo.

In particolare, il comma 7 dell'art. 20 prevede che: *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*.

Il comma 8 lettera c-quater) del medesimo articolo 20 individua e definisce espressamente "idonee" le aree che: *"fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387."*

L'impianto proposto risulta essere collocato in aree agricole definite ex lege "idonee" in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DLgs 22 gennaio 2004, n. 42. Il progetto non ricade specificamente in zona di vincolo archeologico.

Si riporta di seguito stralcio cartografia di progetto con evidenziati i beni culturali in relazione al perimetro dell'impianto.



Stralcio cartografia PPR Assetto Storico-culturale con evidenziata area impianto e i beni culturali.

ASSETTO STORICO CULTURALE

BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136 D.Lgs. N°42/04 e succ. mod.
VINCOLI

★ Architettonico Vincini ex l. 1497/09

BENI PAESAGGISTICI EX ART. 142 D.Lgs. N°42/04 e succ. mod.
VINCOLI

★ Archeologico

BENI PAESAGGISTICI EX ART. 143 D.Lgs. N°42/04 e succ. mod.

AREE CARATTERIZZATE DA EDIFICI E MANUFATTI DI VALENZA STORICO - CULTURALE

▭ Aree caratterizzate da presenze con valenza storico culturale

BENI DI INTERESSE PALEONTOLOGICO

LUOGHI DI CULTO DAL PREISTORICO ALL'ALTO MEDIOEVO

○ Circolo megalitico | Menhir ● Tophet
 ● Fonte-pozzo ○ Tempio

AREE FUNERARIE DAL PREISTORICO ALL'ALTO MEDIOEVO

● Allee coperte ● Domus de janas ☩ Ipogeo funerario
 ⊗ Dolmen ● Grotta ☩ Necropoli
 ● Tomba ● Cimitero ☩ Tomba dei giganti
 ● Betilo ● Sepoltura

INSEDIAMENTI ARCHEOLOGICI DAL PREURBURGICO ALL'ETA' MODERNA, COMPREDENTI SIA INSEDIAMENTI TIPO VILLAGGIO, SIA INSEDIAMENTI DI TIPO URBANO, SIA INSEDIAMENTI RURALI

▭ Abitato ○ Cava ○ Deposito
 ○ Anfiteatro ● Cisterna ▲ Inseediamento
 ▲ Capanne ● Complesso ● Nuraghe
 ▭ Rinvenimenti ● Ruederi ● Presenza preuragica
 ● Terme ● Villaggio ● Grotta riparo

ARCHITETTURE RELIGIOSE MEDIOEVALI, MODERNE E CONTEMPORANEE

● Chiesa ● Santuario ● Convento
 ● Cripta ● Abbazia ● Cumbessias
 ● Oratorio ● Cappella ● Seminario

ARCHITETTURE MILITARI STORICHE SINO ALLA II GUERRA MONDIALE

● Casello fortificazioni ▭ Castello ● Torre

AREE CARATTERIZZATE DA INSEDIAMENTI STORICI

▭ CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE
 ● INSEDIAMENTO SPARSO MEDAI, FURRIADROXIU, BODDEU, CUILE, STAZZO

BENI IDENTITARI EX ARTT. 5 E 9 N.T.A.

AREE CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI EDIFICI E MANUFATTI DI VALENZA STORICO-CULTURALE

ELEMENTI INDIVIDUI STORICO-ARTISTICI DAL PREISTORICO AL CONTEMPORANEO, COMPREDENTI RAPPRESENTAZIONI ICONICHE O ANCONICHE DI CARATTERE RELIGIOSO, POLITICO, MILITARE

○ Fontana ● Portale ● Pozzo
 ⊗ Scalinata ● Serbatoio ● Statua
 ⊗ Rettilo ● Forno ● Struttura

ARCHEOLOGIE INDUSTRIALI E AREE ESTRATTIVE, ARCHITETTURE E AREE PRODUTTIVE STORICHE

▭ Tornara ● Mulino ● Guaiachiera

ARCHITETTURE SPECIALISTICHE CIVILI STORICHE

▭ Caserma forestale ○ Collegio ● Edificio
 ● Albengo ● Villa ● Palazzo
 ● Casa ● Fabbricato ● Scuole
 ● Dogana ● Monte granatico ● Municipio

RETI ED ELEMENTI CONNETTIVI

RETE INFRASTRUTTURALE STORICA

● Fano ● Porto storico ● Acquedotto
 ● Ponte ● Strada ● Stazione

TRAME E MANUFATTI DEL PAESAGGIO AGRO-PASTORALE STORICO-CULTURALE

AREE DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE

▭ Aree dell'organizzazione mineraria ▭ Aree delle saline storiche
 ▭ Aree della bonifica ▭ Parco geomorfologico ambientale e storico d. m. ambiente 265/01

Legenda PPR Assetto Storico-culturale.

2. D.G.R. 59/90 DEL 27.11.2020

Nel parere della Soprintendenza viene riportato: *“Le aree individuate per la realizzazione dell'impianto sono inoltre classificate tra le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da FER dalla D.G.R. 59/90 del 21/11/2020, in quanto ricadenti quasi interamente in un'area classificata dal PAI a pericolosità idraulica molto elevata (punto 9 dell'allegato B alla D.G.R. 59/90) ed in quanto ricadenti interamente all'interno dell'Important Bird Area IBA 178 – Campidano centrale (punto 4 dell'allegato B alla D.G.R. 59/90)”*.

In richiamo al succitato DLgs 199/2021, ed alla stessa D.G.R. 59/90, la presenza di tali aree di sensibilità faunistica ed ambientale, non rappresenta un impedimento formale all'installazione di un impianto FER, ma costituisce un elemento da tenere presente in fase di progettazione ed ancor più di realizzazione delle opere proposte.

La scrivente si è infatti adoperata in tal senso provvedendo alla stesura di documenti di analisi e monitoraggio quali, a titolo non esaustivo:

- Elaborato progettuale “SH06_S_Valutazione di Incidenza_VIA” nel quale è stato analizzato il rapporto tra l'opera in progetto e le aree tutelate;
- Elaborato progettuale “SH06_F_Relazione geologica_VIA” nel quale è presente un'analisi, redatta da tecnico specialista, sulle peculiarità idrogeologiche dell'area;
- Elaborato progettuale “SH06_Piano di Monitoraggio Ambientale_VIA” nel quale sono stati predisposte le azioni di monitoraggio in riferimento sia alla sensibilità faunistica, che alla sensibilità idrica.

Si rimarca altresì che la Delibera 59/90 “Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili”, in assenza di specifica indicazione, non si applica agli impianti agrivoltaici i quali, per caratteristiche impiantistiche, dimensionali e di installazione, non possono essere assimilabili agli impianti contemplati in Delibera.

A tal proposito si riporta stralcio dell'All.B della D.G.R. 59/90, par. 4:

4. Descrizione dell'impostazione del documento

Le presenti disposizioni si applicano alle seguenti tipologie di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nel seguito dettagliate:

- *Impianto fotovoltaico al suolo e solare termodinamico;*
- *Impianto eolico;*
- *Impianto di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;*
- *Impianto idroelettrico;*
- *Impianto geotermoelettrico.*

Peraltro, come prevede l'art. 20 del DLgs 199/2021 al comma 7: *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*.

3. CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO E RISPONDEZZA DEI REQUISITI DEGLI IMPIANTI AGRIVOLTAICI

L'intervento in progetto si configura come un impianto agrivoltaico, per il quale il "consumo di suolo" è limitato ai supporti dei trackers, le cabine di trasformazione e la sottostazione utente, essendo i moduli fotovoltaici sollevati dal terreno di 2,80 m.

Si sottolinea che, come evidenziato negli elaborati progettuali, la superficie coperta dai pannelli fotovoltaici non è da confondere con la superficie sottratta all'uso agricolo.

Infatti, come indicato nella disamina del rispetto delle linee guida degli impianti agrivoltaici, la superficie ad uso agricolo prevista in progetto (escludendo quindi le interferenze presenti in loco), ammonta al 75%, mentre l'indice LAOR (indice della superficie coperta dei pannelli) ammonta al 35%.

Come già sopra esposto inoltre, la collocazione dei pannelli fotovoltaici ad una altezza di 2,80 m dal suolo, consente la prosecuzione dell'attività agricola e/o di pascolo presente nei terreni coinvolti.

Per meglio comprendere quanto sopra esposto, si riporta il paragrafo dello SIA "PARAMETRI LINEE GUIDA AGROVOLTAICO".

L'impianto in oggetto, in ottemperanza alle "Linee Guida in materia di Impianti agrivoltaici" pubblicate nel giugno 2022, rispetta i seguenti requisiti:

- REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;
- REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;
- REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;
- REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

- **REQUISITO E:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Si riassumono in tabella i dati relativi alle due caratteristiche principali che definiscono l'impianto "Agrivoltaico" (riferiti al requisito A), ovvero:

A.1 Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione.

Si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, S_{tot}) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).

$$S. agricola \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

A.2 LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola (LAOR= *Land Area Occupation Ratio*).

Il LAOR è il rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (S_{pv}), e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico (S_{tot}). Il valore è espresso in percentuale.

$$LAOR \leq 40\%$$

S.Tot IMPIANTO (mq)	S. agricola IMPIANTO (mq)	S. coperta IMPIANTO (mq)	S. agricola/S. tot (%)	LAOR (%)	RISPETTO REQUISITI
920.000	720.000	242.750	78	34	SI

Tabella: Rispetto dei requisiti A delle Linee guida sugli impianti agro voltaici dell'impianto in progetto.

B.1 Continuità dell'attività agricola.

a) L'esistenza e la resa della coltivazione.

Come si evince dai dati presenti nella relazione specialistica, attualmente i lotti sono destinati ad attività di pastorizia e coltivazione di cereali per foraggio (in alcuni casi in conto terzi).

La resa fornita dalle aziende agricole operanti nei lotti, in riferimento alle colture foraggere, risulta pari a: 2,0 q.li/ha. Analizzando le opere previste in progetto, la resa di coltivazione subirà un incremento positivo legato alla conversione di una porzione di terreno ad indirizzo orticolo, più produttivo e remunerativo rispetto a quello attuale (per una analisi puntuale dei dati si rimanda alla relazione specialistica: Business plan Relazione Agronomica).

In riferimento ai capi di bestiame presenti nelle aziende presenti, vengono forniti i seguenti dati:

- Ovini: 400 capi;
- Suini: 100 capi;
- Caprini: 300 capi.

Il pascolo del bestiame è operato sia nei lotti interessati dall'impianto in progetto, sia in aree limitrofe.

Il latte ricavato dalla mungitura viene in parte trasformato dalla stessa azienda ed in parte venduto.

b) Il mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo di valore economico più elevato.

Nel caso di progetto si è optato per il mantenimento dell'indirizzo produttivo attualmente in essere per una porzione di lotto (parte da destinarsi al pascolo e parte alle colture foraggere); mentre per una porzione di terreno si è optato per la riconversione agricola a colture orticole, indirizzo produttivo più

reddizio rispetto a quello attuale (per una analisi puntuale dei dati si rimanda alla relazione specialistica: Business plan Relazione Agronomica).

B.2 Producibilità elettrica minima.

In base alle analisi svolte, si ritiene che, la produzione specifica di un impianto agrivoltaico, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard, non dovrebbe essere inferiore al 60% di quest'ultima, ovvero:

$$FV_{agri} \geq 0,6 FV_{standard}$$

Nel caso in progetto, si ritiene che la producibilità specifica del sistema agrivoltaico, in base alla potenza ed efficienza dei pannelli utilizzati ed al sistema di inseguimento di rollio monoassiale, si attesti su valori decisamente superiori al 60% della producibilità di un impianto FV standard. Infatti, i sistemi solari ad inseguimento di rollio forniscono un incremento di energia rispetto ai sistemi tradizionali di almeno il 15%. Si riportano di seguito dati di producibilità per entrambi i sistemi ricavati da software di calcolo (PV syst):

- Producibilità annua presunta sistema Agrivoltaico: 1,09 GWh/ha/anno
- Producibilità annua presunta sistema FV tradizionale: 0,84 GWh/ha/anno.

D.2 Continuità dell'attività agricola.

Come esposto al punto B.1 a), attualmente i lotti sono destinati ad attività di pastorizia e coltivazione di cereali per foraggio (in alcuni casi in conto terzi).

Analizzando le opere previste in progetto, la resa di coltivazione subirà un incremento positivo legato alla conversione di una porzione di terreno ad indirizzo orticolo, più produttivo e remunerativo rispetto a quello attuale (per una analisi puntuale dei dati si rimanda alla relazione specialistica: Business plan Relazione Agronomica, nella quale sono presenti descrizioni sui sistemi di irrigazione che permettono non solo un incremento della fertilità dei suoli, ma al contempo un risparmio idrico). Le aziende operanti nei terreni interessati rimarranno le medesime, coadiuvate dalla scrivente in termini di miglioramento fondiario, dei beni mobili ed immobili.

4. RISPETTO ART. 29 NTA PPR

Per quanto concerne il rispetto dell'art. 29 delle NTA del PPR si evidenzia come l'installazione di un impianto agrivoltaico non vada a modificare la destinazione d'uso dei terreni interessati ed oltretutto, come disciplinato dall'art. 12 comma 1 del Dlgs 387 2003, *"Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*.

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201).

Tra i criteri localizzativi dettati in sede statale, l'art. 12, comma 7, della più volte citata l. n. 387 del 2003, stabilisce che *"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

Ulteriore principio fondamentale della materia in esame – oltre alla compatibilità degli impianti con le zone “classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici” – è quindi quello della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, con conseguente limitazione della potestà regionale alla sola individuazione di specifici siti non idonei.

La norma richiamata è stata interpretata dalla Corte Costituzionale nel senso che «le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del criterio «residuale» deve essere individuata nel «principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea» (sentenza n. 224 del 2012)» (sentenza n. 199 del 2014, cit.).

5. RISPETTO ART. 103 NTA PPR

Riguardo al mancato rispetto dell’art. 103 delle NTA “Sistema delle infrastrutture – prescrizioni”, per cui la localizzazione di nuove infrastrutture, con riferimento anche al ciclo dell’energia elettrica, è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, si rammenta che il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha dettato le linee guida da seguire in relazione alle emissioni di gas serra e allo sviluppo dell’energia rinnovabile. In particolare, per quanto riguarda l’energia rinnovabile:

“Al fine di conseguire l’obiettivo vincolante dell’UE di almeno il 32% di energia rinnovabile nel 2030 di cui all’articolo 3 della Direttiva (UE) 2018/2001, un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria indicativa. Entro il 2022, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 18 % dell’aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l’obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all’obiettivo 2030. Entro il 2025, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 43 % dell’aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l’obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all’obiettivo 2030. Entro il 2027, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 65 % dell’aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l’obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all’obiettivo 2030”.

Da ciò ne consegue che, per l’applicazione delle sopraccitate prescrizioni, sono da considerarsi eleggibili anche terreni agricoli, preferibilmente ricompresi nelle aree idonee disciplinate dall’art. 20, commi 1-8 del D.Lgs. 199 del 2021, ovvero non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 del 2004.

In virtù di tali indicazioni, si ritengono pertanto idonei i territori selezionati per lo sviluppo dell’impianto agrivoltaico, essendo essi collocati ben al di fuori di aree caratterizzate da elevato valore paesaggistico, e per giunta collocati nel raggio di 1 km dall’area industriale di Villacidro.

6. GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI SOTTESI - l’interesse pubblico prevalente alla realizzazione del progetto

Giova ricordare che, nella materia di cui trattasi, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favor per le fonti energetiche

rinnovabili, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti (cfr., ex plurimis, Corte Costituzionale, sentenza n. 106 del 2020).

Il sistema delineato nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (e nello specifico nel comma 10, fondato sulla approvazione in Conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle Regioni del potere di «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti») è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012).

Secondo la Corte, la disciplina del regime abilitativo degli impianti di energia da fonte rinnovabile rientra, oltre che nella materia della tutela dell'ambiente, anche nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato. Invero, «alle regioni è consentito soltanto di individuare, caso per caso, aree e siti non idonei, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti, all'esito di un procedimento amministrativo nel cui ambito deve avvenire la valutazione sincronica di tutti gli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela. Tale margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette, invece, che le regioni prescrivano limiti generali inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea» (Corte Costituzionale, sentenza n. 286 del 2019).

La Corte ha poi sottolineato il nesso funzionale esistente tra le esigenze di tutela ambientale che riguardano il reperimento di fonti energetiche alternative ed il coinvolgimento dell'iniziativa privata per la realizzazione di tale interesse di natura strategica.


Emblematica in tal senso «è la previsione normativa contenuta nell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", secondo cui la conformità delle istanze private ai presupposti di legge ed il corredo delle autorizzazioni necessarie implicano - ai fini della realizzazione del sistema alternativo di approvvigionamento energetico - la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per i progetti attuativi degli interventi). La disposizione legislativa che determina tale coinvolgimento è, infatti, il risultato di una scelta di politica programmatica nella quale l'obiettivo di interesse generale, la realizzazione di impianti energetici alternativi, anziché essere affidato esclusivamente alla mano pubblica, viene ritenuto perseguibile attraverso l'iniziativa economica privata, quando non ostino altri interessi di carattere generale» (Corte Cost., sentenza n. 267 del 2016).

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201).

**

Per quanto sopra esposto,
deve ritenersi che una valutazione più ampia degli interessi coinvolti, e, segnatamente, del bilanciamento tra tutela del territorio e il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale consenta il superamento del dissenso espresso.

Cordiali Saluti,
Shardana Energetica Srl
Amministratore Delegato,
Filippo Monasterolo



Firmato digitalmente da:
FILIPPO MONASTEROLO
04/05/2023 12:09